

Regione Siciliana

Provincia Regionale di: Caltanissetta

Comune di : CAMPOFRANCO



REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Aggiornamento _____

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO COMUNALE

INDICE

- Art. 1- Finalità ed oggetto
- Art. 2- Servizio di protezione civile
- Art. 3- Attività e compiti
- Art. 4- Tipologia degli eventi
- Art. 5- Autorità comunale di protezione civile
- Art. 6- Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della popolazione
- Art. 7- Comitato Comunale di Protezione Civile
- Art. 8- Funzionamento del Comitato di Protezione Civile
- Art. 9- Competenze del Comitato di Protezione Civile
- Art. 10- Sede e centro operativo del Comitato di Protezione Civile
- Art. 11- Piano Comunale di Protezione Civile
- Art. 12- Previsioni di Piano
- Art. 13- Articolazione del Piano
- Art. 14- Nuclei di Intervento Operativo
- Art. 15- Volontariato
- Art. 16- Stato di preallarme
- Art. 17- Stato di allarme
- Art. 18- Stato di emergenza
- Art. 19- Spesa per la protezione civile
- Art. 20- Diffusione e conservazione del Regolamento

Art. 1

(Finalità e oggetto)

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'Art. 5 della legge 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91, disciplina l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari.

Regola l'attività di una apposita organizzazione a livello comunale per assicurare l'incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti ad attività dell'uomo o per prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alle altre componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Inoltre forma oggetto del presente regolamento il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo e in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

Art. 2

(Ufficio Comunale di protezione civile)

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/08/1998, n. 14, è istituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti amministrativi, di informazione, di coordinamento e di collaborazione e delle attività di previsione, di prevenzione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità.

A coordinare il servizio è preposto un dipendente nominato dal Sindaco che svolgerà i compiti amministrativi del servizio, terrà i necessari collegamenti con i servizi esterni, sanitari e di pronto intervento, svolgerà le funzioni di Segretario del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni o al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e al servizio interessato, inoltre, se necessario, al nucleo operativo di pronto intervento e ai componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile seguendo le modalità previste dal Piano.

Per potere affrontare le situazioni di emergenza l'Ufficio di P.C. parteciperà con proprio organigramma al servizio di pronta reperibilità o farà ricorso al servizio espletato nell'ambito dell'U.T.C. collaborato, nelle situazioni di emergenza, dalle strutture previste nel Piano.

Il relativo monte ore e il riparto del F.E.S. potrà essere variato secondo le necessità anche successivamente alle prestazioni, con provvedimento della Giunta Municipale.

Il servizio di pronta reperibilità sarà informato non appena il responsabile dei relativi servizi avrà ricevuto, dal responsabile del servizio comunale, comunicazione della previsione o dell'imminenza di una emergenza o di una calamità. I servizi di protezione civile e di pronto intervento sono considerati servizi indispensabili ed essenziali ai fini delle relative spese e per la regolamentazione del diritto di sciopero.

Art. 3

(Attività e compiti)

Per attività di protezione civile si intende l'espletamento di compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a superarne gli effetti immediati, a mettere in atto i primi soccorsi ed inoltre dei compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione. L'attività di protezione è volta a tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi. Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

La previsione tende, mediante studi ed indagini, alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio. La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi.

Rientrano fra le attività di protezione civile tutte quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e quelle dirette a superare l'emergenza con le iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita.

Art. 4

(Tipologia degli eventi)

Ai fini del presente regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono in:

- ⇒ EMERGENZE quando per ubicazione ed estensione circoscritta, per danni limitati alle persone e ai beni possono essere fronteggiati con interventi diretti ed attuabili dagli Organi Comunali.
- ⇒ CALAMITA' quando per intensità. Estensione, per i danni gravi alle persone e ai beni debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari e con l'intervento di più Enti o organizzazioni extra comunali.

Il Piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento.

Le microemergenze, cioè quelle situazioni che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell'Ente.

Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo o dell'evento, valuterà la necessità di attivare il servizio di protezione civile.

Art. 5

(Autorità comunale di protezione civile)

Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile ed esercita i poteri conferitigli dall'art. 15 della L. n. 225 del 24/2/1992 e dall'art. 108 comma 1° lettera c) del D.Lgs 31/3/1998 n. 112, nonché quelli attribuiti da qualsiasi altra disposizione di legge e dal presente regolamento. Assume la direzione della Sala Decisioni ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, e provvede agli interventi necessari, anche a mezzo di ordinanze motivate, in deroga alle vigenti norme, ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ai sensi degli artt. 5 e 15 della L.24/2/1992 n. 225. Il potere di ordinanza è finalizzato a prevenire i rischi, assicurarne i soccorsi, fronteggiare le emergenze, assistere la popolazione sinistrata, tutelare l'incolumità e la salute pubblica.

Per le attività di Protezione Civile il Sindaco si avvale dell'ufficio Comunale di Protezione Civile, del C.O.C. - Centro Operativo Comunale, così come definiti nei successivi articoli, delle organizzazioni di volontariato e di tutto il personale comunale che nel caso di dichiarazione del livello di emergenza dovrà rendersi immediatamente reperibile e disponibile, senza vincolo di orario. Al verificarsi nell'ambito del territorio comunale di uno degli eventi di cui alla lettera A) del precedente articolo, il Sindaco dichiara lo stato di emergenza, determinandone la durata, l'estensione territoriale, indicando i primi interventi e attivando i primi soccorsi.

Al verificarsi di emergenze nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, provvede agli interventi necessari e compie ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione.

Al verificarsi di una calamità o constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco, dopo avere predisposto i primi interventi e quanto possibile ai sensi del precedente comma, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto ed agli Enti che gestiscono servizi utili o possono attuare interventi necessari a superare l'emergenza. Nelle more assume la direzione delle unità di primo intervento e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi. Promuove campagne educative atte ad informare la popolazione sui contenuti del Piano di Protezione Civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi.

Per assicurare sempre la presenza di un coordinatore nell'attività di protezione civile, il Sindaco può designare un suo delegato a sostituirlo in tali funzioni.

Art. 6

(Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della popolazione)

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili ed urgenti, anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'art. 69 dell'Ord.to Amm.vo EE.LL. e dell'art. 38 della legge 142/90.

In caso di calamità, ai sensi dell'art. 7 della legge 20.03.1865, n° 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata con provvedimenti definitivi e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico.

Il Sindaco, ai sensi del 2° comma dell'art. 71, legge 25 giugno 1865, n° 2359 ha il potere di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da non

consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto.

Inoltre compie tutti gli atti e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni, compresi quelli previsti:

- dall'Art. 79 legge 17 luglio 1872, n° 6872 per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;
- dall'Art. 16 R.D. 08.12.1933, n° 1740 per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
- dal T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 (Artt. 217, 222, 223, 224, 258, 325, 326);
- dalla legge 23 dicembre 1978, n° 833, Art. 13 in materia di sanità;
- dalla legge 13 luglio 1976, n° 615, Art. 13 comma II, e Art. 20 in materia di inquinamento atmosferico;

Inoltre il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di protezione civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

Art. 7

(Comitato Comunale di Protezione Civile)

Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un comitato locale, composto da membri con particolari doti direttive, tecniche e particolare conoscenza del territorio comunale e dei problemi di protezione civile. Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà composto:

PER LE FUNZIONI OPERATIVE

- Sindaco o suo delegato;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Comandante VV. UU.;
- Un radioamatore del luogo regolarmente autorizzato;
- Un appartenente a gruppi di volontariato in loco o nei paesi vicini;
- Il Comandante della locale stazione dei Carabinieri o suo delegato;

PER LE FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE - oltre ai componenti di cui alla lettera A):

- Rappresentante dell'U.S.L.;
- Rappresentante del Corpo dei VV. FF.;
- Rappresentante del Corpo Forestale;
- Responsabile dei servizi sociali;
- Esperti dei problemi del territorio e della protezione civile, (possibilmente n° 5 da scegliere nell'ambito delle categorie professionali: Architetti, Ingegneri, Geologi, Medici, Geometri);

Il Sindaco chiederà la designazione dei rappresentanti agli Enti interessati, nominerà con proprio provvedimento gli esperti e gli altri componenti e costituirà il Comitato di Protezione Civile dandone comunicazione ai componenti. L'incarico sarà assegnato possibilmente con il criterio della volontarietà. I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina e di impegnarsi ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi per esso e di intervenire in ogni caso di effettiva necessità, portandosi immediatamente al Centro Operativo della Protezione Civile del Comune.

Il Comitato ha durata di anni quattro ed i membri possono essere rieletti.

La mancata partecipazione ingiustificata dei nominati dal Sindaco alle riunioni è motivo di decadenza dichiarata dal Sindaco stesso; per gli altri ne chiederà la sostituzione.

Art. 8

(Funzionamento del Comitato di Protezione Civile)

Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.), è convocato e presieduto dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo o da un suo delegato.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta all'anno o, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza ed in vigenza di emergenza e calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

Il responsabile del servizio svolgerà le funzioni amministrative e quelle di Segretario del Comitato. La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di servizio. I membri del Comitato saranno convocati in relazione all'attività consultiva o operativa dello stesso.

Art. 9

(Competenze del Comitato di Protezione Civile)

Le competenze del Comitato sono di carattere:

- PROPOSITIVO per la redazione del Piano di protezione civile, per la sua divulgazione e per l'individuazione dell'attività di prevenzione e informazione;
- CONSULTIVO per l'individuazione dei mezzi per la verifica del Piano di protezione civile e della efficienza delle attrezzature e delle strutture;
- OPERATIVO per l'attività di protezione e di soccorso e per l'attività di prevenzione, informazione e coordinamento.

In generale compete al Comitato, ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento, ai programmi ed al Piano Comunale di protezione civile.

Verifica almeno una volta all'anno la validità del Piano di protezione civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.

Collabora nei lavori di formazione del Piano di P.C. ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento. Collabora, altresì, nell'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle esigenze del Piano.

Predisporre un programma per sensibilizzare tutta la popolazione attiva del Comune sulle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza.

In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il Centro operativo e presiede nell'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente, a tutte le operazioni ed agli interventi che, a seconda dei casi, esigano una soluzione. Coordina i nuclei di intervento operativo di cui al successivo art. 14.

Art. 10

(Sede e centro operativo del Comitato di Protezione Civile del Comune)

La sede amministrativa del Comitato Comunale della Protezione Civile è fissata presso la Sede Municipale. Il Centro Operativo (C.O.C.) deve avere la propria sede in idonei locali siti su un'area sicura e pianeggiante, lontana da corsi d'acqua, da boschi e facilmente accessibile con un ampio parcheggio adiacente che dovrà consentire il movimento e la sosta dei veicoli.

La sala riunione deve essere ampia, adatta a contenere tutti i componenti del Comitato arredata adeguatamente, dotata di collegamento telefonico e di apparecchiature radio VHF e apparecchi GB e mezzi sostitutivi della normale energia elettrica che assicurino il funzionamento in caso di black-out.

Nella sala si troveranno a disposizione più copie del Piano Comunale di Protezione Civile, nonché:

- planimetrie di tutto il territorio comunale in scala 1:10.000;
- planimetrie del territorio comunale in rapporto alla Provincia in scala 1:100.000;
- planimetrie speciali riportanti il Centro storico, le frazioni, le zone più fatiscenti (per il caso di terremoto);
- planimetrie riportanti le zone vulnerabili da inondazioni, da incendi, da frane e da rischi vulcanici.

Una scorta di materiale da cancelleria, blok di fonogrammi, moduli per ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione, ecc. saranno predisposti per ogni necessario uso e conservati in apposito armadio contraddistinto da un cartello ove saranno indicati tutti i materiali in esso contenuti.

Nella sala saranno custoditi distintivi (bracciali o altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla protezione civile.

Va vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori.

Le attività del COC sono organizzate mediante l'individuazione delle "funzioni di supporto", mutuata dal "metodo Augustus" del Dipartimento della Protezione Civile. I responsabili delle "funzioni di supporto" ed i loro sostituti sono nominati, preventivamente, dal Sindaco. I componenti delle funzioni di supporto riassumono ed esplicano con poteri decisionali le funzioni dell'Amministrazione che rappresentano. Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento calamitoso. Le funzioni di supporto vengono codificate nell'Allegato 1 del presente regolamento.

Art. 11

(Piano Comunale di Protezione Civile)

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di Protezione Civile che occorre attivare per tempo onde poter predisporre, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dell'analisi dei rischi ad esso connessi, le procedure di allertamento e la reperibilità del personale. In esso devono essere indicati i mezzi e le risorse comunali, le squadre di soccorso che dovranno intervenire per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari ed, eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del Piano Comunale di Protezione Civile che sarà approvato con provvedimento del Sindaco.

Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

Art. 12

(Previsioni del Piano)

Il Piano dovrà contenere la indicazione dell'ubicazione:

- ✓ della sede del Centro Operativo del Comitato di Protezione Civile (C.O.C.);
- ✓ di un idoneo piazzale per l'atterraggio ed il decollo di eventuali elicotteri;
- ✓ di idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in arrivo ed in partenza;
- ✓ di locali idonei quali Scuole, Palestre, Alberghi, aree aperte, ecc., da destinare a ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;
- ✓ di ampi parcheggi per il concentramento e la manovra per mezzi di soccorso;
- ✓ di aree su cui erigere tende o collocare roulotte.

Dovrà inoltre prevedere:

- ✓ le modalità di allertamento e di informazione della popolazione;
- ✓ i compiti di primo intervento;
- ✓ i materiali ed i mezzi di primo intervento.

I singoli Piani di settore dovranno essere articolati per tipo di evento e per tipologia di interventi con la loro temporalizzazione e

prevedere la costituzione di nuclei operativi di pronto intervento.

Art. 13
(Articolazione del Piano)

Il Piano Comunale di Protezione Civile si articola in:

- PIANO GENERALE, comprendente in sintesi anche le attività e i compiti per ogni tipo di evento, da distribuire a tutti i componenti il Comitato, alle Forze dell'Ordine, ai gruppi di volontari, ai responsabili dei servizi interessati.
- PIANO DI SETTORE, per singolo evento, con l'indicazione dei settori operativi interessati e con l'organigramma del personale interessato e i relativi compiti, da distribuire ai dipendenti e ai volontari addetti alle attività di settore operativo interessato all'evento.

Tutta la popolazione attiva del Comune sarà, a cura del Comitato Comunale di Protezione Civile, sensibilizzata a cooperare in situazione di emergenza.

I compiti specifici previsti dal Piano Comunale saranno affidati, per quanto possibile, ai dipendenti del Comune, con apposito ordine sindacale.

Per i compiti logistici e di collegamento previsti nel Piano si prevede l'utilizzo del personale di Polizia Urbana, munito di mezzi di locomozione del Comune.

Per i servizi tecnici si prevede l'impiego di personale tecnico, ausiliario e salariato, del Comune.

L'assegnazione dei compiti va, possibilmente, effettuata sulla base del volontariato che consente di fare affidamento sulla predisposizione personale al servizio.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli Organi preposti, presso il normale posto di lavoro o presso altro luogo di concentrazione che fosse tempestivamente comunicato. Nel contempo, i dirigenti (settori, servizi, ecc.) personalmente o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile, prenderanno contatto con il Centro Operativo Civile, per consultazioni o per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.

Art. 14
(Nuclei di intervento operativo)

Nell'ambito dell'articolazione del Piano di cui all'articolo precedente, vengono istituiti i nuclei operativi di protezione civile che costituiscono nuclei di pronto intervento per far fronte alle esigenze tecniche e amministrative in caso di mobilitazione.

Fatte salve le diverse esigenze operative che dovessero insorgere nel corso della redazione del P.C.P.C., i nuclei di intervento operativo possono così essere suddivisi:

- Servizio viabilità, rete idrica, elettrica, controllo edifici;
- Servizio ordine pubblico e autoparco;
- Servizi amministrativi e di economato;
- Servizi assistenziali;

Il Piano di Protezione Civile definisce i compiti le funzioni e la dotazione organica degli stessi.

Il Sindaco con apposita determinazione individuerà i nominativi e i responsabili del nucleo.

Art. 15
(Volontariato)

I volontari, come previsto dalle norme vigenti, possono collaborare nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento e dal Piano di Protezione Civile.

E' in facoltà del Comune costituire il gruppo comunale di volontari della protezione civile, regolamentando la sua costituzione ed il suo funzionamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I volontari di protezione civile possono far parte delle strutture previste dal P.C.P.C. ed essere addetti all'opera di soccorso senza che si instauri alcun rapporto di lavoro dipendente o autorizzazione e senza alcuna retribuzione. Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Protezione Civile 06.10.1984 (Gazz. Uff. n° 290/1984) il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle Associazioni volontarie non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego. L'eventuale rimborso sarà impegnato e liquidato con adeguato provvedimento amministrativo.

Art. 16
(Stato di preallarme)

Lo stato di preallarme scatta quando perviene al servizio di protezione civile la comunicazione della previsione di una calamità.

Il preposto al servizio smista la notizia al responsabile di reperibilità, al responsabile del nucleo operativo di pronto intervento e al Sindaco, affinché ognuno, per la propria competenza, si attivi.

Il Sindaco determinerà la durata del preallarme e la sua cessazione.

Art. 17
(Stato di allarme)

Lo stato di allarme scatta quando la previsione che ha determinato il preallarme si concreta con l'inizio dell'evento, oppure quando pervengono le segnalazioni di eventi determinanti emergenze o calamità.

Chiunque, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anomalità tali da fare sorgere anche il solo sospetto di eventi calamitosi, ha il dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque ufficio comunale, di Polizia, Autorità o persona in grado di recapitare l'allarme al Sindaco o chi per esso.

Il sindaco, preso atto della notizia, constatata la situazione di pericolo, dichiara lo stato di allarme e ne darà immediata comunicazione al Prefetto e all'enterà i responsabili dei nuclei di pronto intervento perché dispongano uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

Il Sindaco, ritenuto necessario, disporrà l'allarme alla popolazione nei modo previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 18

(Stato di emergenza)

Lo stato di emergenza scatta al momento in cui l'evento produce danni o pericolo di danni a persone o cose. Qualora per la non prevedibilità dell'evento non fosse scattato lo stato di allarme, messi in atto gli interventi previsti dal precedente articolo, saranno attivati i nuclei operativi di pronto intervento.

Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione telefonica al Prefetto, al Presidente della Regione e ad eventuali organismi preposti all'emergenza nonché disporre la convocazione del Comitato locale di Protezione Civile.

Per superare l'emergenza il Sindaco disporrà gli interventi previsti dal presente regolamento e dal Piano di Protezione Civile.

Art. 19

(Spesa per la protezione civile)

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la protezione civile, il Comune si avvarrà:

- di contributi regionali;
- di stanziamenti di bilancio mediante riserva di una quota delle proprie risorse;
- di eventuali altri contributi;

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione prevederà, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente regolamento.

Le spese di carattere amministrativo devono essere impegnate ed ordinate come previsto dalle norme vigenti in materia, quelle per gli interventi operativi possono essere disposte dal Sindaco con ordinanze di somma urgenza, in deroga alle vigenti norme in materia, e saranno regolarizzate con prese d'atto, impegno ed eventuale liquidazione della Giunta entro trenta giorni.

Art. 20

(Diffusione e conservazione del regolamento)

Il C.C.P.C. dovrà sottoporre il Piano ed il Regolamento all'attenzione delle Istituzioni scolastiche per la diffusione delle informazioni di base agli alunni e studenti delle scuole locali, con eventuale possibilità di effettuare esercitazioni pratiche tenendo conto dei costi e delle possibilità di spesa.

Il Piano ed il Regolamento per la Protezione Civile verranno:

- ✓ portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'Albo Comunale;
- ✓ inviati in copia ai seguenti organi e Uffici: Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prefettura, Presidente Regione, Provincia Regionale, Genio Civile, Stazione Carabinieri, Comando VV.FF., Comando Corpo Forestale, Ufficio Tecnico, Comando VV.UU.;
- ✓ conservati nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

FUNZIONI DI SUPPORTO

Le attività del COC sono organizzate mediante l'individuazione delle "funzioni di supporto", mutate dal "metodo Augustus" del Dipartimento della Protezione Civile.

I responsabili delle "funzioni di supporto" ed i loro sostituti sono nominati, preventivamente, dal Sindaco.

I componenti delle funzioni di supporto riassumono ed esplicano con poteri decisionali le funzioni dell'Amministrazione che rappresentano.

Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento calamitoso.

Le "funzioni di supporto", attraverso i responsabili o loro sostituti, provvedono:

A) in via ordinaria:

all'aggiornamento continuo dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto così come definito nei successivi punti.

B) in emergenza:

ad attivare nel COC la organizzazione delle risposte che occorre dare alle diverse esigenze determinate dall'evento calamitoso in conformità a quanto stabilito nel CE.SI.

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo nove funzioni di supporto:

- Tecnica e di Pianificazione;
- Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
- Volontariato;
- Materiali e mezzi;
- Servizi essenziali e attività scolastica;
- Censimento danni a persone e cose;
- Strutture operative locali;
- Telecomunicazioni;
- Assistenza alla popolazione.

Le funzioni su indicate sono individuate con determinazione sindacale e vengono istituiti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- individuazione dei responsabili, esperti delle singole funzioni da impiegare in emergenza, ciascuno dei quali designerà due collaboratori (per assicurare la turnazione);
- assicurare, in “tempo di pace”, un periodico aggiornamento del piano di emergenza e dei dati relativi alla propria funzione
- affiancare il Sindaco nelle operazioni di soccorso, per una migliore gestione degli interventi in emergenza.

I rappresentanti delle nove funzioni di supporto (verranno elencati e schedati in un apposito elenco, allegato al Piano di Protezione Civile, al fine di consentire un immediato aggiornamento) avranno la possibilità di tenere sempre efficiente ed attuale il Piano.

Ogni Funzione di supporto si attua attraverso l'attività di uno o più Nuclei di Intervento Operativo, che ogni responsabile della funzione istituirà con il personale da esso dipendente, in funzione delle specifiche attività da svolgere.

Ogni responsabile di Funzione di Supporto, comunicherà all'ufficio Coordinamento di Protezione Civile la composizione dei Nuclei Operativo Comunale di pertinenza.

Il COC si struttura, attivando le funzioni di supporto necessarie, in relazione all'evento atteso o verificatosi. Le funzioni di supporto individuate nell'ambito del COC sono distinte come segue:

Funzione 1 : Tecnico Scientifico - pianificazione

Il referente è un rappresentante dell' Ufficio Comunale di Protezione Civile il quale dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche provinciali e regionali per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio allo scenario presunto.

Funzione 2 : Sanità e assistenza sociale

Il referente è il rappresentante del Servizio sanitario Locale, con il compito di coordinare tutte le attività sanitarie (veterinarie comprese) e le organizzazioni di volontariato del settore.

Funzione 3 : Volontariato

I compiti dell'organizzazione di volontariato, in emergenza, vengono individuati in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione e dai mezzi a disposizione.

Pertanto nel centro operativo, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di protezione civile, che provvederà, in “tempo di pace”, ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle organizzazioni.

Alle associazioni del volontariato si affiancheranno gli assistenti sociali, che costantemente seguono gli anziani, ed al verificarsi di un evento calamitoso avranno il compito di assistere e provvedere all'evacuazione delle persone indicate nel Piano.

Il referente è un rappresentante del Volontariato con il compito di coordinare le associazioni di Volontariato.

Funzione 4 : Materiali e mezzi

Il referente è un rappresentante dell'Area Tecnico Ambientale, con il compito di reperire i materiali e i mezzi necessari. Le spese che si renderanno necessarie dovranno essere effettuate esclusivamente dal Coordinatore ai materiali e mezzi.

La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo.

Questa funzione attraverso il censimento dei materiali e mezzi normalmente disponibili ad enti locali e volontariato deve avere un quadro completo delle risorse disponibili.

Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area dell'intervento.

L'attività di questa Funzione riguarda prevalentemente: la gestione delle attività di utilizzazione dei mezzi, sgombero di macerie, ripristino della viabilità, demolizioni, transennamenti stradali, ripristino di condotte idriche o fognarie e di impianti elettrici comunali, fornitura di materiali vari per l'esercizio delle attività indicate.

In uno schedario, allegato al presente piano, verrà predisposto l'elenco dei mezzi disponibili. Le schede verranno aggiornate periodicamente.

Funzione 5 : Servizi essenziali e att. scolastica

Il referente è un funzionario dell' U.T.C. . A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto.

Mediante i Compartimenti Territoriali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete. L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal rappresentante dell'Ente di gestione nel Centro Operativo.

Funzione 6 : Censimento danni, persone e cose

Il referente è un rappresentante dell'U.T.C. che provvederà alla organizzazione di tecnici preposti al censimento dei danni alle persone e cose.

Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per stabilire gli interventi d'emergenza.

Il responsabile della funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:

- persone;
- edifici pubblici;
- edifici privati;
- impianti industriali o attività produttive;
- servizi essenziali;
- attività produttive;
- opere di interesse culturale;
- infrastrutture pubbliche;
- agricoltura e zootecnia.

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune o del Genio Civile regionale e di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. E' altresì ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.

Funzione 7 Strutture operative locali

Il referente è un rappresentante del Corpo dei Vigili Urbani che coordinerà le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. In particolare dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.

Funzione 8 : Telecomunicazioni

Il referente è un rappresentante del Volontariato che dovrà, di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, delle Poste e con le associazioni di radioamatori, organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile, non vulnerabile, anche in caso di evento di notevole gravità.

Funzione 9 Assistenza alla popolazione

Il referente è un rappresentante del settore Servizi Sociali che deve essere in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come "zone di attesa e/o ospitanti".

Il funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o, se è il caso, delle aree. Inoltre dovrà curare: la raccolta e distribuzione di derrate alimentari, funzionamento di cucine e mense, assistenza e ricovero dei sinistrati, distribuzione di indumenti, coordinamento tra Ausl e volontariato.

Attraverso l'attivazione delle funzioni comunali, nel centro operativo comunale, si raggiungono due distinti obiettivi:

- 1) si individuano i responsabili delle funzioni di supporto in emergenza;
- 2) si garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite l'attività degli stessi responsabili, in "tempo di pace".

Tramite l'attività dei responsabili delle funzioni comunali si avrà quindi la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza che vede per ogni argomento (funzione) un unico responsabile sia in emergenza e non.

Questo consente al Sindaco di avere nel Centro Operativo esperti che già si conoscono e lavorano nel piano e quindi di raggiungere una miglior omogeneità fra i suoi componenti e le strutture operative altrimenti diversificati fra di loro per procedure interne, mentalità e cultura.

Rimane all'Ufficio Comunale di Protezione Civile l'onere per il coordinamento delle funzioni di supporto in tempo di pace, la predisposizione delle postazioni per le funzioni, l'assistenza alle stesse durante le attività di emergenza.

L'organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte e tre le parti di un Piano (Parte generale, lineamenti e modello di intervento) passa attraverso l'attuazione delle funzioni di supporto. Tali funzioni, all'interno del piano di Emergenza, sono l'organizzazione delle risposte che occorre dare alle diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso.

Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento calamitoso.

La differenziazione della risposta sarà tanto più efficace quanto più il sistema del Piano sarà flessibile.